

**MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE¹
INTEGRATIVE DEL MODELLO 231² E PROMOZIONE
DELLA TRASPARENZA
2021-2023**

(Aggiornamento del 25 marzo 2021 – Approvazione da parte del Liquidatore in data 31/03/2021)

¹ Ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis della l. 6 novembre 2012, n. 190

² Il modello 231 è stato approvato dal CdA il 9 maggio 2017

SOMMARIO

1.1	LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 BIS DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.....	4
1.2	PROCESSO DI ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	7
1.3	NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	7
1.4	IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E LE LINEE GUIDA ANAC	8
	<i>L'autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha adottato in via definitiva il "Piano Nazionale Anticorruzione 2019" ("PNA").....</i>	<i>8</i>
1.5	AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	8
CAPITOLO 2 - FINALITA' E CONTENUTI		10
2.2	IL CONTENUTO DELLE MISURE INTEGRATIVE.....	11
2.3	ANALISI DEL CONTESTO IN CUI OPERA ANCITEL	11
CAPITOLO 3 - GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE.....		13
3.1	IL LIQUIDATORE	13
3.2	IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)	14
3.3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA ("ODV").....	14
CAPITOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO		15
4.1	LE AREE DI ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO AI SENSI DELLA L. 190/2012	15
4.2	I REATI RILEVANTI EX L. 190/2012.....	15
4.3	MAPPATURA DEI RISCHI.....	20
4.4	ANALISI DEI RISCHI	24
CAPITOLO 5 - IL SISTEMA DI CONTROLLI		26
5.1	LA GESTIONE DEL RISCHIO E LE MISURE PREVENTIVE	26
5.2	STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	26
5.3	LE MISURE DI PREVENZIONE – CONTRATTI PUBBLICI (GARE E APPALTI) - APPROVVIGIONAMENTI	28
5.4	MISURE DI PREVENZIONE - AREA RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30
CAPITOLO 6 - INTEGRAZIONE DEL CODICE ETICO EX L. 190/2012.....		32
6.1	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	32
6.2	PRINCIPI GENERALI.....	32
6.3	RAPPORTI CON PUBBLICI DIPENDENTI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E INTERLOCUTORI PRIVATI	33
6.4	CONFLITTO DI INTERESSI	34
6.5	TUTELA DEL LAVORO E DEI DIPENDENTI.....	35
6.6	ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	35
6.7	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....	35
6.8	RISPETTO DEL CODICE ETICO.....	36
6.9	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL RPC	36
CAPITOLO 7 - TRASPARENZA.....		37
7.1	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	37
7.2	LE MISURE DI TRASPARENZA	38
7.3	FINALITÀ DELLE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	38
7.4	IL RUOLO DEL RPC IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	39
7.5	ATTUAZIONE DELLE MISURE	40
7.6	MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	41
7.7	ACCESSO CIVICO SEMPLICE.....	42
7.8	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.....	42

CAPITOLO 8 - INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI AMMINISTRATORI E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI	44
8.1 IL D.LGS. N. 39 DEL 2013.....	44
8.2 L'INCONFERIBILITÀ.....	44
8.3 L'INCOMPATIBILITÀ.....	46
8.4 IL RUOLO DEL RPC IN MATERIA	48
CAPITOLO 9 – FORMAZIONE	49
CAPITOLO 10 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI	50
CAPITOLO 11 - ROTAZIONE.....	52
CAPITOLO 12 - MONITORAGGIO	53
12.1 MONITORAGGIO SULL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MODELLO 231	53

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 4 di 53</p>
---	---	---

CAPITOLO 1 - Quadro normativo di riferimento

1.1 Le misure di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis della L. 6 novembre 2012, n. 190.

In materia di prevenzione della corruzione, il quadro normativo di riferimento è stato recentemente riformato dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (il **“D.Lgs. 97/2016”**)

L'art. 41 del D.Lgs. 97/2016 modificando l'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli *“altri soggetti di cui all'articolo 2 bis, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013”* e s.m.i. (il **“D.Lgs. 33/2013”**) sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (**“PTPCT”**), i secondi devono adottare *“misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* e s.m.i.

In particolare, il D.Lgs. n. 97/2016 inserisce all'interno del D.Lgs. n. 33/2013, specificatamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2 bis, rubricato *“Ambito soggettivo di applicazione”* che individua tre macro categorie di soggetti:

1. le pubbliche amministrazioni (art. 2 bis comma 1),
2. altri soggetti, tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato (art. 2 bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2 bis comma 3).

Ai sensi di tale art. 2 *bis*, in materia di prevenzione della corruzione:

- le *“pubbliche amministrazioni”* ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165 del 2001, sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (**“PTPC”**);
- gli altri soggetti di cui all'articolo 2 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, e segnatamente:
 - a) gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;

b) le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (i.e. il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.)³ escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con il modello 231 (elaborate dal responsabile della prevenzione della corruzione, in coordinamento con l'Organismo di vigilanza e adottate dall'organo di indirizzo della Società).

La *ratio* sottesa alla disposizione in commento (art. 2 bis L. 190/2012) è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con i relativi strumenti di programmazione, a tutti quei soggetti che, a prescindere dalla loro natura giuridica, sono controllati da amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne la tipologia di reati da prevenire, la summenzionata integrazione del “modello 231” è volta a prevenire non soltanto le fattispecie di reato commesse nell’interesse o a vantaggio della società, o che comunque siano state poste in essere anche nell’interesse di quest’ultima (come disciplinato dall’articolo 5 del D.lgs. 231/2011), ma anche a prevenire tutti quei reati commessi in danno alla società, disciplinati dalla L. 190/2012.

Ancitel S.p.A. in liquidazione (“**Ancitel**” o la “**Società**”) è attualmente una società a partecipazione pubblica maggioritaria costituita dai seguenti soggetti (collettivamente, gli “**Azionisti**”):

³ A tal riguardo, si ricorda che l’art. 2 comma 1 lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (il “**TUSP**”) definisce come “società a controllo pubblico” “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”, ossia le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di cui all’articolo 2359 del codice civile o “anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023	Data 25/03/2021 Pag. 6 di 53
---	--	---------------------------------

a) Azionisti di natura pubblica qualificati come “amministrazioni pubbliche”, quali:

1. ANCI (per il 57,24%), (la quale è qualificabile come “amministrazione pubblica” solo dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 comma 1 lett. a) del TUSP);
2. ISTAT (per il 2,58%) - Istituto Nazionale di Statistica, ente pubblico di ricerca;
3. Formez (per il 9,98%) - società in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4. ACI Informatica S.p.A. (per il 14,52%), società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club d'Italia (ACI);

b) Azionisti di natura privata, quali:

1. Telecom Italia S.p.A. (per l’ 8,55%);
2. Neoim S.r.L (per il 7,13%).

L’Assemblea dei soci in data 12/09/2019 ha deliberato la liquidazione della società e i poteri del Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti al Liquidatore Unico.

Da quanto sopra esposto, Ancitel è qualificabile come “**società a controllo pubblico**” ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. m) del TUSP in quanto ANCI (qualificata “amministrazione pubblica” dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 comma 1 lett. a) del TUSP ed Azionista di maggioranza della Società), esercita poteri di controllo sulla Società disponendo “della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” (e, quindi, esercita una “influenza dominante” sulle decisioni di tale assemblea).

Pertanto Ancitel, in conformità dell’art. 1 comma 2 bis della L. 6 novembre 2012, n. 190, adotta con il presente documento le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

Il presente documento è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Società in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza (“OdV”) della Società.

L’OdV del modello 231 è stato identificato nei membri del collegio sindacale.

L’incarico di RPCT è stato conferito alla sig.ra Susanna Albanesi con lettera di nomina del 25/06/2019.

Tutti i documenti sono pubblicati nella sezione “Società Trasparente” di Ancitel.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 7 di 53</p>
---	---	---

Il presente documento è:

- pubblicato nel sito istituzionale della società - sezione “Società Trasparente”, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
- pubblicato sulla piattaforma ANAC.

1.2 Processo di adozione delle misure di prevenzione della corruzione

Il presente documento è stato predisposto dal RPCT in stretto coordinamento con il Liquidatore e l’OdV, in un contesto particolarmente difficile a causa degli eventi intervenuti nel corso del 2020 e in particolare:

- l’avvio della procedura **di licenziamento collettivo** ex artt. 4 e 24 L. 223/91 per l’intero personale in organico con la conseguente interruzione dei rapporti di lavoro a metà anno 2020, avvenuta prevalentemente per dimissioni volontarie;
- il ricorso alla **Cassa Integrazione** nei mesi di aprile e maggio 2020 per riduzione delle attività;
- la situazione causata **dall’emergenza sanitaria COVID-19**.

1.3 Normativa in materia di trasparenza

Il D.Lgs. 7/2016 ha introdotto rilevanti novità anche per quanto concerne le misure di pubblicità e trasparenza, modificando il D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione di tale apparato normativo, alla luce del sopra menzionato art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013 è possibile sostenere che le società a controllo pubblico (lett. b dell’articolo in esame) sono tenute al pieno rispetto di quanto sancito dall’intero decreto.

Al riguardo, giova evidenziare che il principio di trasparenza enunciato nell’art. 2 del D. Lgs. n. 33/2013, nel testo novellato, è oggi inteso come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in esame, non più solo finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (come era inteso precedentemente al D. Lgs. 97/2016), ma, soprattutto, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini.

In linea con quanto disposto dall’art. 1, comma 9, lett. f, della legge n. 190/2012, viene confermata e consolidata la relazione tra la trasparenza e l’integrità assumendo la trasparenza il

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 8 di 53</p>
---	---	---

ruolo di rilevanza cruciale di strumento di promozione e salvaguardia della cultura della legalità, dell'integrità e dell'etica e, pertanto, la rilevanza della stessa quale fondamentale misura di prevenzione dei rischi di corruzione.

Le misure volte a garantire la trasparenza sono previste in una apposita sezione del presente documento che prevede, nello specifico, le misure organizzative destinate a garantire la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, nonché tutte le misure organizzative volte a dare attuazione al c.d. diritto di accesso generalizzato, come, ad esempio, la regolazione della trattazione delle richieste di accesso.

1.4 Il Piano Nazionale Anticorruzione e le Linee Guida ANAC

L'autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha adottato in via definitiva il "Piano Nazionale Anticorruzione 2019" ("PNA").

Il PNA rappresenta un atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (nonché ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico) che adottano i PTPC ovvero le misure di integrazione al "modello 231".

In quanto atto di indirizzo, il PNA prevede una serie di indicazioni che impegnano i soggetti tenuti al rispetto della normativa in esame allo svolgimento di attività di analisi della realtà organizzativa nella quale si svolgono le attività esposte a rischi di corruzione e all'adozione di misure concrete volte a prevenire il fenomeno corruttivo.

Oltre al PNA, l'ANAC ha adottato:

- con determina n. 1134 del 8 novembre 2017 le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*

che costituiscono una fondamentale fonte di orientamento nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012.

1.5 Aggiornamento del Piano

Il presente documento è l'aggiornamento annuale delle Misure integrative al Modello 231 per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza 2020-2022 al periodo 2021-2023. Il documento ha una validità triennale.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 9 di 53</p>
---	---	---

Il piano viene aggiornato annualmente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. L'aggiornamento annuale del documento tiene conto dei seguenti fattori:

- 1 il mutamento e integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- 2 i cambiamenti regolamentari ove modifichino le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della società;
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del documento;
4. le modifiche intervenute a seguito dell'applicazione delle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvede a proporre al Liquidatore la modifica del **documento** ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPC e potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del **documento** a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 10 di 53</p>
---	---	--

CAPITOLO 2 - FINALITA' E CONTENUTI

2.1 Gli obiettivi di coordinamento e semplificazione

L'adozione da parte delle società in controllo pubblico di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con il modello 231, risponde ad una logica di coordinamento degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

L'obiettivo è quello di predisporre una serie di misure atte a prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione, nonché quello di garantire che la gestione delle attività poste in essere da Ancitel siano ispirate a principi di legalità, correttezza e trasparenza.

A tal riguardo, l'ANAC, con la determinazione n. 8 del 2015 sopra menzionata, ha provveduto a chiarire la *ratio* che si trova alla base dell'obbligo di adottare un modello integrativo rispetto a quello adottato in base al D.Lgs. 231/2001, così come confermato anche nella determinazione n. 1134 del 2017.

In particolare, l'ANAC ha evidenziato che l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del D.Lgs. n. 231/2001 non coincidono, in quanto, in relazione alla tipologia dei reati da prevenire:

- il D.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardato i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), riferendosi pertanto alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati;
- la legge n. 190 del 2012, di contro, è finalizzata a prevenire anche reati commessi in danno della Società.

Ed infatti, come chiarito dall'ANAC, la legge n. 190 del 2012 fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nell'ambito delle quali devono essere compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

2.2 Il contenuto delle misure integrative

La determinazione n. 1134 del 2017 dell'ANAC - al punto 3.1.1 - stabilisce i contenuti delle misure integrative. In particolare, le misure per la prevenzione della corruzione contengono le seguenti sezioni:

- a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione
- b) Sistema di controlli
- c) Integrazione del Codice Etico adottato dalla Società con le previsioni in materia di anticorruzione
- d) Trasparenza
- e) Incompatibilità ed inconferebilità degli incarichi dirigenziali
- f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
- g) Formazione in materia di prevenzione della corruzione
- h) Tutela del *wistleblower*
- i) Sistema di rotazione o misure alternative
- j) Monitoraggio sull'attuazione delle misure

2.3 Analisi del contesto in cui opera Ancitel

Al fine di poter costruire un efficace sistema di prevenzione e gestione del fenomeno corruttivo all'interno della Società, è indispensabile analizzare il contesto in cui Ancitel opera partendo dalle attività caratterizzanti il suo oggetto sociale.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, Ancitel svolge le seguenti attività:

- *“la realizzazione di reti e servizi telematici per i comuni finalizzati anche all'interscambio informativo con gli altri livelli istituzionali e con Enti Pubblici o esercenti attività di pubblica utilità nell'ambito delle leggi e dei regolamenti aventi per oggetto la cooperazione istituzionale tra i diversi livelli di governo – Stato, Regioni, Province e Comuni”;*
- *“ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali, agli Enti ed Istituzioni di interesse pubblico, alle Imprese e ai cittadini purché nell'ambito di servizi erogati per la valorizzazione del ruolo delle Autonomie Locali e dei Comuni [...]”.*

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 12 di 53</p>
---	---	--

L'attività si svolge all'interno del territorio nazionale e a stretto contatto con gli enti locali, nei confronti dei quali la Società progetta e fornisce servizi e soluzioni telematici volti ad incrementare la loro efficienza operativa.

Per questo motivo, il contesto in cui opera è prevalentemente quello degli enti locali, in particolare i Comuni.

Inoltre, è di assoluta rilevanza evidenziare che, essendo Ancitel un soggetto a controllo pubblico qualificabile altresì come "*organismo di diritto pubblico*", rientra nella nozione di "*amministrazione aggiudicatrice*" di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (il "**D.Lgs. n. 50/2016**" o il "**Codice**").

Ancitel riserva la massima attenzione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, più in generale, ai soggetti con cui viene in contatto, al fine di evitare, anche attraverso l'analisi dei requisiti di onorabilità e affidabilità, che gli stessi possano essere portatori di interessi della criminalità organizzata e che tali interessi possano distogliere Ancitel dal perseguimento degli obiettivi statuari.

L'Assemblea ha autorizzato il Liquidatore a continuare, ai soli fini della liquidazione, la gestione dell'azienda per l'ultimazione delle operazioni in corso.

CAPITOLO 3 - GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE

Con verbale dell'Assemblea dei soci del 17/09/2018, la società è stata posta in liquidazione.

In data 14/01/2020 è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 223/91 per l'intero personale in organico.

Alla data del 31/12/2020 l'organico era composto da due dirigenti, di cui rientrante nella procedura di licenziamento collettivo e attualmente in servizio in "preavviso lavorato" mentre l'ulteriore dirigente è in aspettativa per carica elettiva.

3.1 Il Liquidatore

Con verbale dell'Assemblea dei soci del 12/09/2019, i poteri del CdA sono stati conferiti al Liquidatore Unico, conferendo a quest'ultimo ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo utile ed occorrente, anche per il realizzo dell'attivo e la liquidazione del passivo e portare a conclusione la liquidazione del patrimonio sociale entro 36 (trentasei) mesi dalla data di scioglimento della Società. Con riferimento ai criteri di svolgimento della liquidazione, l'Assemblea ha autorizzato il Liquidatore a continuare, ai soli fini della liquidazione, la gestione dell'azienda per l'ultimazione delle operazioni in corso, nel contempo focalizzando l'attenzione sugli ambiti oggetto della fase propriamente liquidatoria, con particolare riguardo all'avvio di negoziazioni per il raggiungimento di accordi transattivi con i creditori, all'attività di recupero crediti, alla gestione della procedura di dismissione del personale.

Il Liquidatore assicura la gestione della Società e in particolare, in materia di anticorruzione, sovrintende alla funzionalità delle misure contenute nel presente documento, dando esecuzione alle disposizioni e misure ivi contenute.

Inoltre, il Liquidatore supervisiona e vigila periodicamente sulle attività del RPC con riferimento alle responsabilità ad esso attribuite.

In tale contesto, d'intesa con il RPC, istituisce e promuove nei processi aziendali e nell'assetto organizzativo e di governance, le attività di monitoraggio e verifica idonee ad assicurare costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza delle misure di prevenzione alla corruzione.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p align="center">MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 14 di 53</p>
---	--	--

3.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)

Ancitel ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. 190/2012, un dirigente come responsabile della prevenzione della corruzione (il “**RPC**”).

Il RPC è incaricato di svolgere i compiti indicati dalla legge e dalle norme in materia di corruzione e trasparenza. A quest'ultimo sono attribuiti anche compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013.

In particolare, il RPC è tenuto a porre in essere le seguenti attività:

- elaborare e predisporre (con cadenza annuale) la proposta delle misure integrative al “modello 231”, identificate e condivise con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, da sottoporre all'attenzione del Liquidatore, al fine di procedere all'adozione delle stesse.
- verificare l'efficace implementazione delle misure adottate e la loro idoneità provvedendo, se del caso, a proporre la modifica in caso di accertate e importanti violazioni ovvero in caso di alterazioni nell'organizzazione ovvero nell'attività della Società;
- promuovere, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, la diffusione e la conoscenza del Codice Etico della Società;
- proporre la definizione di canali di comunicazione idonei alla segnalazione di comportamenti illeciti e/o sospetti e/o non in linea con le determinazioni/protocolli stabiliti dal Codice Etico e dal modello 231;
- gestire le anomalie, nonché le violazioni riscontrate, ovvero le segnalazioni pervenute, attraverso idonei canali di cooperazione/comunicazione con l'Organismo di Vigilanza e gli Organi di Vertice, anche tramite la programmazione di specifiche verifiche ispettive;
- provvedere annualmente a riferire circa l'attività svolta, al Liquidatore, in osservanza degli adempimenti di comunicazione, ovvero in tutti i casi in cui lo ritenga necessario.

Le funzioni di RPC vengono svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 L'organismo di Vigilanza (“OdV”)

Alla luce del D.Lgs. n. 231/2001, il 31 luglio 2018 è stato nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV) cui assegnare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231,

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p align="center">MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 15 di 53</p>
---	--	--

nonché di curarne l'aggiornamento, in conformità alle previsioni di cui all'art. 4.1 del Modello 231.

L'OdV, nell'ambito delle proprie prerogative, deve essere informato dal Liquidatore prima che quest'ultimo provveda ad approvare le integrazioni proposte dal RPC al Modello ed al Codice Etico, finalizzate alla prevenzione dei reati ex lege 190/12, che hanno comportato l'introduzione di nuovi protocolli di controllo e di specifici obblighi di informazione nei confronti del RPC.

CAPITOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

4.1 Le aree di attività maggiormente a rischio ai sensi della L. 190/2012

L'articolo 1, comma 9 della legge 190/2012 prevede la necessità di individuare le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, prescrivendo, altresì, la necessità di stabilire delle misure per contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

4.2 I reati rilevanti ex L. 190/2012

Prima di procedere alla mappatura delle aree/attività a rischio – svolta tenendo anche conto di quanto già posto in essere da Ancitel nella predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 – si ritiene opportuno elencare tutte le fattispecie di reato rilevanti ai fini del rispetto della legge 190/2012.

Art. 314 c.p. - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 317 bis c.p. – Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 c.p. – Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 325 c.p. – Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 c.p. – Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 331 c.p. – Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516¹.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

4.3 Mappatura dei rischi

La determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC, al paragrafo 3.1.1, nel delineare il contenuto delle misure di prevenzione della corruzione integrative al Modello 231, prescrive che, al fine di una corretta programmazione delle misure preventive, la Società è tenuta a rappresentare, per ciascuna area, le attività sensibili e le relative fattispecie di reato realizzabili.

In particolare, la mappatura delle aree di rischio, deve essere riferita a ciascuna area o processo aziendale, e deve elencare le attività sensibili e/o strumentali alla commissione dei reati presupposto in analisi; nonché individuare le singole fattispecie di reato che possono configurarsi nell'ambito delle suddette attività sensibili/strumentali; ed infine, deve descrivere, a **titolo esemplificativo ma non esaustivo**, i rischi potenziali ovvero le modalità attuative dei reati, nonché le carenze organizzative che potrebbero accrescere il rischio potenziale.

La Società, in base alle proprie caratteristiche e alle varie aree di attività, prima di predisporre delle misure di prevenzione e gestione dei rischi, ha mappato le aree di attività che ritiene rilevanti alla luce di quanto disposto dalla L. 190/2012, pertanto i **rischi identificati** sono:

A) Contratti pubblici (gare e appalti) - Approvvigionamenti

Fase Pianificazione:

- Definizione del budget degli approvvigionamenti predisposto con margini di libertà/incertezze non rispondente a criteri legati alla mission della società ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle attività destinate ad essere realizzate con la collaborazione di un determinato fornitore);

Fase Progettazione - Definizione dei requisiti di approvvigionamento

- Definizione non esaustiva dei requisiti sulle capacità tecnico-economici del fornitore, al fine di favorire un determinato operatore economico (qualificazione);
- Definizione dei requisiti di approvvigionamento che non descrivono adeguatamente le condizioni di determinazione del prezzo e le caratteristiche tecniche del servizio/prodotto;
- Prescrizioni di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati fornitori;
- Anticipo dei requisiti o i contenuti della documentazione di affidamento ad alcuni fornitori/operatori economici per favorirne la partecipazione;

Fase Progettazione - Individuazione delle procedura di affidamento

- Possibile elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure di affidamento e di tipologie contrattuali per favorire un determinato fornitore⁴;
- Predisposizione di griglie di valutazione tecnico-economica per l'attribuzione di punteggi tali da favorire il fornitore gradito;
- Coinvolgimento di soggetti non in grado o non interessati ad accettare la fornitura (es. per ragioni logistiche/territoriali o di convenienza economica);

Fase Selezione del fornitore – Nomina commissione e valutazione offerte:

- Nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;

⁴ Corruzione tra privati: esponenti della Società potrebbero promuovere nei confronti degli amministratori di società fornitrici, azioni corruttive (es. affidamento di consulenze a persone/società collegate al soggetto corrotto, viaggi, omaggi di valore rilevante) finalizzate a indurre gli stessi a presentare offerte a prezzi fuori mercato determinando un danno per la società di appartenenza del soggetto corrotto.

- Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti;
- Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di procedura di affidamento che in fase successiva di controllo;
- Possibile applicazione distorta dei criteri di valutazione per manipolarne l'esito;
- Abuso del provvedimento di revoca della procedura (annullamento della gara) al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

Fase Stipula del contratto:

- Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere di favorire alcuni fornitori;
- Possibilità di definire nel contratto un prezzo di acquisto superiore a quello di aggiudicazione o caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle identificate nell'offerta;
- Possibile inserimento nel contratto di condizioni di pagamento migliori rispetto a quelle standard o pagamenti dilazionati oltre i normali termini commerciali;
- Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Fase Verifica attività contrattuali (SAL intermedi e finali):

- Assenza, totale o parziale, di controlli sull'effettivo stato di avanzamento lavori, ove previsti dal contratto, al fine di evitare eventuali applicazioni di penali o la risoluzione del contratto;
- Approvazione di modifiche sostanziali al contratto rispetto ai requisiti iniziali di approvvigionamento che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.);
- alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi dalla società;
- mancata denuncia di difformità rispetto al contratto per fini privati.

Fase Pagamenti:

- Rilascio di attestazione di verifica di conformità attività /servizi correlati ai pagamenti in cambio di vantaggi economici e/o altri vantaggi personali;
- Possibile alterazione dei termini di pagamento delle fatture per favorire il pagamento di determinati soggetti;
- Possibili pagamenti effettuati a determinati creditori a discapito di altri per perseguire fini privati.

B) Rapporti con la PA**Gestione Rapporti istituzionali con esponenti della PA**

- Omessa definizione di politiche gestionali e di condotta atte a regolamentare i rapporti con i soggetti della P.A.;
- Corruzione di soggetti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità;
- Mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti alla P.A.;
- Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni nell'erogazione di servizi di consulenza e assistenza a determinati Comuni a scapito di altri Comuni.

Richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni).

- Corruzione di soggetti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità;
- Mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti alla P.A.;
- Assenza di controlli sull'effettivo stato di avanzamento attività e modalità di rendicontazione delle spese;
- Attestazione di regolare esecuzione delle attività nel rispetto di tutti gli adempimenti contabili civilistici e fiscali.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 24 di 53</p>
---	---	--

I processi sottoposti ad analisi, per le aree di rischio, sono riportati nell'**Allegato 1 – Mappatura aree a rischio**.

4.4 Analisi dei rischi

La mappatura riporta i processi per i quali si è proceduto alla identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, i sotto processi/fasi e le cui attività, a seguito dell'analisi dei rischi, dovranno essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure preventive.

La **metodologia** e i criteri da seguire per l'analisi dei rischi sono indicati nel PNA, in particolare nell'allegato 5, pertanto si è considerato il valore della probabilità che il rischio si concretizzi, il valore dell'impatto e la ponderazione ed il trattamento del rischio, con le misure di prevenzione.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività di Ancitel (in riferimento alla L. 190/2012) e sono stati individuati, per ciascun processo in area di rischi, i rischi che si intendono prevenire.

Successivamente, al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascun processo è stato valutato in riferimento ad una valutazione di "probabilità" che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati ed in riferimento ad una valutazione di "impatto", ossia considerando le conseguenze che tali comportamenti rischiosi potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;

- l'impatto organizzativo.

L'allegato n. 5 al PNA contiene una pluralità di quesiti per consentire una adeguata valutazione dei processi. Per ciascuna domanda sono previste una serie di risposte con abbinato un punteggio da 1 a 5. Tale punteggio, proiettato sulla “**Matrice Impatto-Probabilità**”, ha consentito di rappresentare i processi maggiormente esposti a rischio corruttivo.

Impatto	Probabilità				
	Raro (0-1)	Poco probabile (1,1-2)	Probabile (2,1-3)	Molto probabile (3,1-4)	Frequente (4,1-5)
Superiore (4,1-5)					
Serio (3,1-4)					
Soglia (2,1-3)					
Minore (1,1-2)					
Marginale (0-1)					

L'esito della valutazione del rischio effettuata (identificazione, analisi e ponderazione) è riportata nell'Allegato n. 2 (**Allegato 2 – Valutazione aree a rischio e misure preventive**).

CAPITOLO 5 - II SISTEMA DI CONTROLLI

5.1 La gestione del rischio e le misure preventive

A seguito della rappresentazione delle aree/attività a rischio, nonché dei relativi possibili reati, la Società (coerentemente a quanto già previsto dal Modello 231), ha identificato quali sono (per le singole aree di cui si è fornita la mappatura dei rischi) le misure di prevenzione adottate.

Il processo è stato posto in essere in stretto coordinamento con quanto già previsto nel Modello 231 al quale si rinvia, alla luce dei principi di coordinamento più volte ricordati dall'ANAC nella determina n. 1134 del 2017.

5.2 Strumenti per la gestione del rischio

Al fine di gestire e prevenire i rischi connessi alle aree di attività della Società, i principali strumenti di intervento sono i protocolli di gestione o misure di prevenzione, che consistono nella predisposizione di una sequenza di comportamenti/azioni/adempimenti posti in essere dalla Società al fine di standardizzare ed orientare lo svolgimento delle attività sensibili identificate, come:

- **la documentabilità e tracciabilità dei processi e delle attività** previste, funzionale all'integrità delle fonti informative ed alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna attività sensibile/strumentale deve essere ricostruibile e verificabile *ex post*, attraverso appositi supporti documentali o informatici.

In particolare ciascuna operazione/attività relativa ad ogni processo rilevante deve essere adeguatamente documentata.

I documenti rilevanti devono:

- 1) essere opportunamente formalizzati;
- 2) riportare la data di compilazione e la firma del compilatore;
- 3) essere archiviati, a cura della funzione competente e con modalità tali da non permettere la modifica successiva se non con apposita evidenza, in luoghi idonei alla conservazione, anche

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 27 di 53</p>
---	---	--

al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti o smarrimenti.

Qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento delle attività sensibili, gli stessi assicurano:

- la corretta imputazione di ogni singola operazione al soggetto responsabile;
- la tracciabilità di ogni operazione effettuata (inserimento, modifica e cancellazione) dall'utente abilitato;
- l'archiviazione e conservazione delle registrazioni prodotte.
- **la corretta definizione e rispetto dei poteri autorizzativi e di firma, dei ruoli e delle responsabilità** nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.

Tale principio, attuato anche attraverso l'individuazione di strumenti organizzativi idonei, è di primaria importanza poiché, tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno, è possibile garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti.

Nell'Allegato 2 (**Allegato 2 – Valutazione aree a rischio e misure preventive**) è riportata l'attività di ponderazione del rischio al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, in base ai seguenti criteri:

1. livello di rischio;
2. misura adottata;
3. impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura, al fine di tener in considerazione la "sostenibilità" economica ed organizzativa della misura;
4. efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio, identificando la misura di prevenzione in base alla sua adeguatezza per la riduzione/neutralizzazione delle cause dell'evento rischioso;
5. adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, identificando le misure di prevenzione in base alle caratteristiche organizzative aziendali.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p align="center">MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 28 di 53</p>
---	--	--

Nella tabella riportata nell'Allegato 2 non vengono riportate specifiche indicazioni riguardo le misure specifiche da implementare vista la particolare situazione aziendale (scioglimento della società e procedura di licenziamento collettivo) che non permette pianificazioni a breve/medio termine.

Di seguito l'analisi esemplificativa delle principali misure di prevenzione adottate.

5.3 Le Misure di prevenzione – Contratti pubblici (gare e appalti) - Approvvigionamenti

Di seguito un'analisi esemplificativa delle principali misure di prevenzione adottate da parte della Società quale amministrazione aggiudicatrice in relazione ad alcune attività sensibili nell'ambito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica poste in essere dalla suddetta Società per l'affidamento di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di beni e servizi rientranti nella c.d. "filiera pubblica".

Misure di prevenzione del rischio:

- Rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità degli operatori economici e tracciabilità;
- Adozione del regolamento delle procedure interne di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (cd. "Regolamento Acquisti");
- Adozione di un Codice Etico;
- Adozione di un apposito regolamento per il conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni;
- Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Incarico formale a soggetti titolati ad intrattenere rapporti con i soggetti pubblici, identificati sulla base di criteri predefiniti quali inerenza, competenza, professionalità ed esperienza;
- Separazione tra il Responsabile del Procedimento e l'unità organizzativa che fornisce il servizio di gestione della gara;
- Documentabilità e tracciabilità di tutta la documentazione oggetto dell'affidamento/gara pubblica anche tramite l'ausilio di una piattaforma informatica;

- Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e dei dati relativi alle gare, in linea con quanto previsto dal Codice e dalla normativa sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- Attribuzione delle responsabilità in base a piani di effettiva rotazione degli incarichi predefiniti, in particolare per quanto riguarda il Responsabile del Procedimento;
- Definizione formale di criteri sulla base dei quali operare, di volta in volta, la scelta del Responsabile del Procedimento a cui assegnare l'incarico in oggetto, con particolare riferimento ai requisiti tecnico professionali, di indipendenza e l'assenza di conflitto di interessi;
- Definizione della procedura di gara e di aggiudicazione, dei criteri e degli atti rilevanti della gara da parte del Responsabile del Procedimento, in collaborazione con le funzioni competenti;
- Definizione di un iter approvativo per quanto definito dal Responsabile del Procedimento;
- Esecuzione delle attività di gara da parte del Responsabile del Procedimento, in collaborazione con le funzioni competenti,
- Identificazione di un responsabile per la supervisione delle attività assegnate al Responsabile del Procedimento;
- Esecuzione di verifiche di compatibilità sulle nomine dei membri della Commissione di valutazione;
- Documentabilità e tracciabilità di tutta la documentazione inerente gli atti di competenza del responsabile dell'esecuzione delle attività con modalità tali da non permettere la modifica successiva, se non con apposita evidenza;
- Previsione di un iter di approvazione formale di tutti gli atti di competenza del responsabile dell'esecuzione delle attività;
- Previsione di opportune attività di verifica sugli eventuali soggetti terzi coinvolti per l'espletamento delle attività di competenza da parte del responsabile dell'esecuzione delle attività;

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 30 di 53</p>
---	---	--

- Esplicito obbligo di utilizzo di strumentazione correttamente e periodicamente calibrata per l'esecuzione delle eventuali attività di misurazione;
- Previsione di un protocollo che normi l'iter approvativo delle azioni correttive/risolutive stabilite in relazione alle eventuali non conformità rilevate del responsabile dell'esecuzione delle attività o segnalate dal Committente;
- Formalizzazione del divieto di attuazione di varianti proposte non sottoposte preventivamente alla formale autorizzazione del Responsabile del Procedimento;
- Previsione di uno specifico protocollo atto a regolamentare le attività di redazione e stipula del contratto,
- Previsione di opportune verifiche prodromiche all'autorizzazione del pagamento;
- Pianificazione ed attuazione di controlli a campione, volti a verificare l'osservanza dei protocolli e delle procedure di prevenzione adottate, oggetto di comunicazione periodica all'OdV.

5.4 Misure di Prevenzione - Area rapporti con la pubblica amministrazione

Misure di prevenzione del rischio:

- Incarico formale ai soggetti titolati ad intrattenere rapporti con i soggetti pubblici;
- Tracciabilità degli incontri formali anche finalizzati alla formalizzazione di atti/contratti/convenzioni, legati all'accettazione della prestazione o del servizio erogato;
- Definizione di un processo che preveda la presenza, ove possibile, di due rappresentanti di Ancitel durante la conduzione di incontri formali con Soggetti Pubblici e conseguente attività di tracciabilità di detti incontri;
- Definizione di una procedura per la definizione delle modalità di determinazione SAL e rendicontazione delle attività da contratto, ove non previste da contratto;
- Esplicito obbligo di condurre gli incontri con Soggetti Pubblici in accordo con quanto previsto nel Codice Etico aziendale e comunque sulla base dei criteri di massima correttezza, trasparenza e buona fede;

- Diffusione codici di condotta dei rapporti con la PA con riferimento ai reati di corruzione sia dal lato attivo che passivo e conseguente formazione del personale interessato;
- Risoluzione del rapporto e comunicazione tempestiva al RPC ed all'OdV in caso di richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di Soggetti della Pubblica Amministrazione.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 32 di 53</p>
---	---	--

CAPITOLO 6 - INTEGRAZIONE DEL CODICE ETICO EX L. 190/2012

6.1 Disposizioni di carattere generale ed ambito di applicazione

La determinazione n. 1134 del 2017, nel disciplinare il contenuto delle misure integrative al Modello 231, prevede la necessità di inserire all'interno delle suddette misure delle disposizioni specificatamente rivolte all'integrazione del Codice Etico.

Ancitel è già in possesso di un Codice Etico pubblicato nella sezione "Società Trasparente" – sottosezione "Disposizioni Generali" del sito istituzionale.

Pertanto, con il presente capitolo, si provvede ad integrare il contenuto del suddetto Codice - che dispone in via generale il divieto di pratiche corruttive all'articolo 5 - con alcune disposizioni specificatamente rivolte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio e costituisce, di per sé, una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e la Società ed è, in ogni caso, fonte di responsabilità disciplinare, da accertare all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

6.2 Principi generali

Il personale di Ancitel, nonché tutti i destinatari del Codice Etico (i "**Destinatari**") nell'espletamento delle proprie mansioni, sono tenuti a conformare la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione aziendale, assicurando la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità.

I Destinatari rispettano altresì i principi di correttezza, buona fede, proporzionalità, trasparenza e ragionevolezza e sono tenuti ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, evitando di assecondare eventuali pressioni politiche, sindacali o quelle dei superiori gerarchici, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

I Destinatari non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitano le situazioni ed i comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società.

I Destinatari esercitano i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. Nei rapporti con i beneficiari dell'attività aziendale, i Destinatari assicurano la piena parità di trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui beneficiari o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.3 Rapporti con pubblici dipendenti, Pubbliche Amministrazioni e interlocutori privati

Ai Destinatari è fatto divieto di offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti né della Pubblica Amministrazione né appartenenti ad interlocutori commerciali privati, o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, fatte salve le offerte di modico valore e tutte le azioni che non possano essere interpretati come una ricerca di favori.

È fatto altresì divieto di chiedere od accettare a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Inoltre, ogni Destinatario non può abusare della propria qualità o dei propri poteri al fine di indurre taluno a dare o promettere indebitamente per sé o per altri denaro o altra utilità.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte.

Nel caso specifico di effettuazione di gare con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Nel caso in cui Ancitel si dovesse avvalere di un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o verso interlocutori commerciali privati, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo sono applicate le stesse direttive valide per i Destinatari del Codice Etico.

Nel corso di qualsiasi trattativa d'affari non è consentito proporre o esaminare proposte di possibilità d'impiego o di altra forma di collaborazione, offrire o ricevere omaggi, offrire o

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 34 di 53</p>
---	---	--

ricevere informazioni riservate e ogni altra attività che possa avvantaggiare a titolo personale il rappresentante della Pubblica Amministrazione o altro interlocutore commerciale privato.

È fatto divieto a tutti i dipendenti e ai collaboratori della Società che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

Nella selezione dei fornitori, la Società utilizza criteri oggettivi e trasparenti e si basa esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, come ampiamente disciplinato dal Regolamento Acquisti di Ancitel, evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l'imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi.

Per le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate dalla legge, Ancitel si impegna a preferire i fornitori che saranno inseriti negli appositi elenchi che verranno istituiti presso le singole Prefetture, in quanto i prestatori di servizi e esecutori di lavori ivi reperiti sono considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.

6.4 Conflitto di interessi

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi.

Si ha conflitto di interessi nel caso in cui gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare a totale vantaggio della Società.

Pertanto, i Destinatari, nell'esercizio delle proprie mansioni, devono astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto che, anche solo potenzialmente, veda coinvolti interessi personali o di altre persone a esso collegate.

In particolare, il Responsabile del Procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

6.5 Tutela del lavoro e dei dipendenti

Ancitel si impegna a garantire la professionalità e la competenza dei propri dipendenti e collaboratori, i quali rappresentano un valore assoluto per il prestigio e la credibilità della Società.

Nel garantire il valore primario delle risorse umane, la Società non consente alcuna forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Inoltre il personale e i collaboratori, anche in considerazione della missione attribuita alla Società, sono tenuti a svolgere la propria attività di ufficio, improntata alla cortesia e alla trasparenza, con senso di responsabilità, assoluta diligenza e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi e dei terzi.

Il personale e i collaboratori, al fine di offrire a tutti coloro con i quali vengono in contatto per ragione del proprio ufficio massimi livelli di qualità, partecipano altresì attivamente alla vita aziendale e valorizzano la propria crescita professionale, acquisendo sempre nuove competenze e capacità.

Fuori dei casi di calunnia o diffamazione, Ancitel si impegna a tutelare i propri dipendenti qualora riferiscano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro impedendo che siano sottoposti a qualunque tipo di misura discriminatoria.

6.6 Attività finalizzata alla prevenzione della corruzione tra privati

È vietato dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, appartenenti ad altra società, al fine di far compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

6.7 Comunicazione e formazione

Il Codice Etico (inclusa la presente integrazione) è portato a conoscenza dei dipendenti, degli intermediari e dei collaboratori con cui la Società ha rapporti continuativi e, comunque, di chiunque entri in contatto con la stessa.

I predetti soggetti sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel presente documento.

È necessario, pertanto, fare espressa menzione di quanto sopra nei contratti conclusi con gli stessi e fornire loro copia del Codice Etico.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 36 di 53</p>
---	---	--

6.8 Rispetto del Codice Etico

L'osservanza del Codice Etico è un dovere di ciascun dipendente o collaboratore o consulente della Società.

La mancata osservanza del Codice Etico e della presente integrazione comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi della Società in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile.

6.9 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza ed il RPC

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello 231, dal Codice Etico e dalle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza ed il RPC.

Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio dovere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni.

Le informazioni pervenute saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e del RPC la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 37 di 53</p>
---	---	--

CAPITOLO 7 - TRASPARENZA

7.1 Quadro normativo di riferimento

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità.

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è recentemente intervenuto il D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al D.Lgs. 33/2013 sia alla L. 190/2012.

Il D.Lgs. 97/2016, che ha rinnovato in maniera significativa tale disciplina, inserisce un nuovo articolo, il 2 bis, rubricato "Ambito soggettivo di applicazione".

Detto articolo, come precedentemente specificato, dispone che la normativa del D.Lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico come definite dal TUSP e pertanto, Ancitel, essendo qualificabile come società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1), lett. m) del TUSP, è soggetta a tali disposizioni.

Il principio di trasparenza enunciato nell'art. 2 del D. Lgs. n. 33/2013, nel testo novellato, è oggi inteso come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (come era inteso precedentemente al D. Lgs. 97/2016), ma soprattutto, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

In tale ottica, la trasparenza è volta a garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali. Essa integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino, rappresentando, pertanto, un principio cardine e fondamentale dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, comunque, dei soggetti tenuti all'applicazione della disciplina in materia e dei loro rapporti con i cittadini.

Come precedentemente affermato, ed in linea con quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. f, della legge n. 190/2012, viene confermata e consolidata la relazione tra la trasparenza e l'integrità

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 38 di 53</p>
---	---	--

assumendo la trasparenza il ruolo di rilevanza cruciale di strumento di promozione e salvaguardia della cultura della legalità, dell'integrità e dell'etica.

7.2 Le misure di trasparenza

Una delle ulteriori significative modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 97/2016, che riprende quanto già chiarito dal PNA (delibera ANAC n. 831/2016), nell'ottica della semplificazione delle attività dei soggetti tenuti all'osservanza delle normative in materia di corruzione e trasparenza, è la previsione della unificazione e piena integrazione delle misure a tutela della trasparenza in un unico strumento, quale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ovvero – per le società a controllo pubblico come Ancitel – le misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231.

Pertanto, in conformità a quanto sopra ed a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016*», per effetto della nuova disciplina, la presente sezione delle misure integrative inerente le modalità di attuazione del principio di trasparenza, tenuto conto che quest'ultima rappresenta una delle azioni più efficaci per il perseguimento di una politica aziendale di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012, riporta le soluzioni organizzative necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente, oggetto di recepimento nella sezione appositamente dedicata del sito istituzionale.

7.3 Finalità delle misure in materia di trasparenza

Con la presente sezione delle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231, Ancitel stabilisce gli obiettivi strategici della Società in materia di trasparenza.

In particolare, questa sezione è finalizzata a:

- garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- concepire la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p align="center">MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 39 di 53</p>
---	--	--

per il perseguimento delle funzioni istituzionali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

La presente sezione definisce le misure, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative rivolte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Responsabili degli uffici/funzioni della Società.

Le misure adottate nella presente sezione sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dalle misure integrative al Modello 231, del quale ne costituiscono una integrazione.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

7.4 Il ruolo del RPC in materia di trasparenza

Al RPC è affidato altresì il ruolo di “Responsabile della Trasparenza”, così come previsto sia dall'articolo 43 del D.Lgs. 33/2013, che dalle linee guida ANAC approvate con la delibera 1310/2016 in materia di trasparenza.

In particolare al RPC è attribuito il compito di:

- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al Liquidatore i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Inoltre, la Società ha individuato nel RPC il soggetto tenuto a curare l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 40 di 53</p>
---	---	--

Il RPC, individuato quale soggetto deputato all’attestazione circa l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, annualmente, entro i termini previsti dalla normativa in materia, provvede alle attestazioni relative agli obblighi di pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, utilizzando le griglie di rilevazione pubblicate dall’ANAC.

Detta attestazione è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale aziendale ed oggetto di comunicazione agli organismi competenti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa applicabile.

7.5 Attuazione delle misure

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella *home page* del sito istituzionale della Società un’apposita sezione denominata “*Società trasparente*” aggiornata secondo quanto riportato della determinazione ANAC n. 1134/2017.

Il RPC ha effettuato l’analisi degli adempimenti di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 ed ha implementato una tabella che riporta esattamente il contenuto di quanto pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “*Società Trasparente*” che recepisce al meglio le recenti modifiche normative e le ultime Linee Guida ANAC in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni approvate con la delibera n. 1310/2016 con i contenuti riportati nell’allegato 1 alla determinazione ANAC 1134/2017.

Nella tabella sono espressamente indicati i soggetti ai quali viene attribuita la responsabilità della trasmissione ed i soggetti responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (Allegato 3 - Obblighi trasparenza e monitoraggio).

Le linee guida ANAC, infatti, ritengono essenziale che la sezione della trasparenza riporti l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati (Responsabili Trasmissione), intesi quali aree/uffici/funzioni tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, nonché di quelli cui spetta la pubblicazione.

Infine, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, sono indicati anche i termini entro i quali si prevede l’effettiva pubblicazione di ciascun dato.

Ancitel è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 41 di 53</p>
---	---	--

l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

I soggetti responsabili quindi contribuiscono affinché i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- tempestivamente e comunque non oltre i termini previsti dalla legge dalla loro efficacia;
- per un periodo di tempo come previsto dalla normativa in materia;
- riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

7.6 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("RPCT") avviene, con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione "*Società Trasparente*", facendo riferimento alla frequenza del loro aggiornamento prevista dalla legge.

Tale monitoraggio avviene con le seguenti modalità:

- verifica tramite navigazione sul sito web istituzionale, da parte del RPCT, in qualità di soggetto responsabile del monitoraggio della pubblicazione dei dati.
- In particolare, per gli aggiornamenti a cadenza trimestrale/semestrale/annuale si procederà alla verifica una settimana prima della scadenza, mentre per gli aggiornamenti tempestivi, si procederà alla verifica mensile, eventualmente a campione.

In occasione della relazione annuale del RPCT, verrà dato atto dello stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza indicando gli eventuali scostamenti e le relative cause rispetto a quanto previsto nella presente sezione delle misure integrative al Modello 231 e, negli aggiornamenti futuri della presente sezione.

7.7 Accesso Civico Semplice

Come noto, gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente comportano, quale strumento di garanzia dei diritti di conoscenza ed uso dei dati definiti dalla legge, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui essa sia stata omessa. Al riguardo, chiunque può esercitare il diritto di accesso civico (cd. “Accesso Civico Semplice”) di cui all’art. 5, comma 1, D. Lgs 33/2013 nei casi in cui la Società ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, l’art. 6 del D.L.gs. 97/2016, nel novellare l’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico (c.d. “Accesso Civico Generalizzato”), molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione detenuti dai soggetti a cui si applica la normativa sulla trasparenza.

7.8 Accesso Civico Generalizzato

Tale nuova tipologia di accesso civico (cd. “Accesso Civico Generalizzato”), diversa dal precedente, ed ulteriore rispetto ad esso, è caratterizzata dal fatto che - come indicato al riguardo dall’ANAC nelle “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs 33/2013*” adottate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 – l’accesso alle informazioni inerenti la Società non sono strumentali al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Le modalità di presentazione dell’istanza sono:

- tramite posta elettronica all’indirizzo: **accessocivico@ancitel.it** o alla casella di pec Ancitel **ancitelspa@pec.ancitel.it;**
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Ancitel SpA in liquidazione – Via dei Prefetti, 46 – 00186 - Roma.

I suddetti soggetti ricevono la richiesta e verificano la fondatezza della richiesta e le modalità operative per ottemperare all’accesso.

Il RPCT provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi D.Lgs. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso. Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame direttamente al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Il RPCT, sulla base dell'analisi delle richieste pervenute dall'esterno, individua le tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti o potenzialmente utili per gli *stakeholders* esterni e che, pertanto, potrebbe essere opportuno rendere pubbliche anche se non obbligatorie, nella logica dell'accessibilità totale e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali.

All'esito della suddetta analisi il RPCT potrà provvedere all'aggiornamento delle presenti misure inserendo in una apposita sezione gli ulteriori dati da pubblicare nella sezione "*Società Trasparente*" del sito internet istituzionale con indicazione delle relative modalità e termini per la loro pubblicazione.

CAPITOLO 8 - INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI AMMINISTRATORI E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

8.1 Il D.Lgs. n. 39 del 2013

Un'altra sezione rilevante ai fini dell'integrazione del Modello 231 della Società, in base a quanto disposto dalla più volte menzionata determinazione n. 1134 del 2017 dell'ANAC, è quella dedicata alla disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

8.2 L'inconferibilità

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 39/2013 si deve intendere:

- per “**inconferibilità**” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto n. 39 del 2013 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

E' previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1 comma 2 lett. l) del D.lgs. n. 39/2013 e cioè: “*l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*”.

Per i dirigenti, si applica l'art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Per incarichi dirigenziali e assimilati, ai sensi del decreto in esame, devono intendersi:

- Presidente/amministratori con deleghe gestionali dirette e assimilati, altri organi di indirizzo delle attività della Società;

- Incarichi dirigenziali interni/esterni, ovvero incarichi di funzione dirigenziale che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici/funzioni di diretta collaborazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, comma 11, del TUSP, ai sensi del quale *“Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento”*.

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che:

- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione;
- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un terreno favorevole ad illeciti scambi di favori.

Gli incarichi di amministratore e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, negli enti di diritto privato in controllo pubblico non possono essere attribuiti a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati sopra indicati.

Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l'accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000.

A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo D.Lgs. 39/2013.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 46 di 53</p>
---	---	--

L'eventuale accertamento della violazione delle disposizioni del decreto 39/2013 è pubblicato sul sito di Ancitel nella apposita sezione all'interno della sezione "Società trasparente".

Ancitel adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità;
- c) venga effettuata dal RPC un'attività di vigilanza sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

8.3 L'incompatibilità

Oltre a disciplinare particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati, il D.Lgs. n. 39/2013 regola, sempre nell'ottica di prevenzione della corruzione, cause di incompatibilità specifiche per i titolari dei medesimi.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 39/2013 si deve intendere:

- per "**incompatibilità**", l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013:

- - art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il comma 2;
- - art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i comma 2 e 3;

- - art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;
- - art. 14, comma 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, comma 8, TUSP ai sensi del quale *“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.”*

In particolare, con specifico riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 39/2013 che maggiormente interessano Ancitel:

- gli incarichi amministrativi di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico;
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

All’atto del conferimento dell’incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto, la Società è tenuta a verificare la sussistenza di una o più cause di incompatibilità previste dal suddetto decreto nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali o assimilati.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 48 di 53</p>
---	---	--

Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.


Ancitel adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità;
- c) sia effettuata dal RPC un'attività di vigilanza.

8.4 Il ruolo del RPC in materia

Il RPC, dunque, vigila sul rispetto delle disposizioni del presente decreto e, a tal fine, contesta all'interessato l'esistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e segnala la violazione all'ANAC.

E' da segnalare che, per le verifiche effettuate dal RPC finalizzate a rilevare l'esistenza di eventuali provvedimenti di condanna o procedimenti penali in corso a carico dei soggetti interessati, sono stati ottenuti, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli del RPC, oltre a certificati del casellario giudiziale per uso amministrativo, anche visure ex art. 33 del D.P.R. 313/2002, che hanno il pregio di elencare in maniera esaustiva i provvedimenti di condanna riportati dal soggetto, ivi compresi anche quelli per i quali potrebbe avere avuto il beneficio della non menzione.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 49 di 53</p>
---	---	--

CAPITOLO 9 – FORMAZIONE

Al fine di assicurare a tutto il personale una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello 231 e delle misure integrative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate in Ancitel, sono state pubblicate sulla rete Intranet le slides del corso svolto nei mesi di novembre e dicembre 2018.

Come indicato nei capitoli precedenti, con verbale dell'Assemblea dei soci del 12/09/2018 la Società è stata posta in liquidazione. In data 14/01/2020 è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 223/91 per l'intero organico e nei mesi di aprile e maggio 2020 la Società è ricorsa alla Cassa Integrazione per riduzione delle attività.

CAPITOLO 10 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

In considerazione della rilevanza che riveste l'istituto di che trattasi nell'ambito delle misure di prevenzione della corruzione, si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, la procedura inerente la tutela dei segnalanti eventuali condotte illecite (cd. "*whistleblowing*").

Si evidenzia che la citata procedura è stata redatta tenendo conto delle indicazioni di cui alla determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*".

Si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede" e, pertanto, che sia effettuata nell'interesse dell'integrità dell'azienda. L'istituto è infatti finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità dei comportamenti dei soggetti pubblici e non deve, pertanto, essere utilizzato per esigenze e scopi individuali.

Le segnalazioni di comportamenti ascrivibili a fenomeni corruttivi da parte di dipendenti, collaboratori o chiunque sia a conoscenza di un tentato o realizzato fatto corruttivo all'interno della Società, del contesto in cui lo stesso si è verificato o del mancato adempimento degli obblighi di trasparenza, dovranno essere trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La procedura di gestione delle segnalazioni è gestita attraverso la piattaforma proprietaria realizzata da Ancitel, che garantisce la tutela e la riservatezza dell'identità del segnalante. La piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://anticorruzione.ancitel.it/>

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, il lavoratore può inviare la propria segnalazione al Liquidatore della Società. Questi effettuerà le sue valutazioni e provvederà ad inoltrare la segnalazione, se ritenuta rilevante, all'ANAC o alla Corte dei Conti o all'Autorità Giudiziaria, in base ai profili di illiceità rinvenuti. La segnalazione ritenuta manifestamente infondata sarà, invece, archiviata.

In tutti gli altri casi, il RPCT acquisirà la segnalazione ed avvierà una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, verranno richiesti chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele. Successivamente alla valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT potrà decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 51 di 53</p>
---	---	--

In caso contrario, valuterà, invece, a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i soggetti di seguito indicati: Liquidatore, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione dovranno essere conservati a norma di legge.

Nella relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 e s.m.i., viene reso conto, con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Con l'attivazione della piattaforma di "*whistleblowing*" la Società garantisce il rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., dall'art. 54bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., e dalle citate linee guida di cui alla determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 e s.m.i in merito all'adozione delle necessarie forme di tutela nei confronti del denunciante, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 52 di 53</p>
---	---	--

CAPITOLO 11 - ROTAZIONE

L'avviamento della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 223/91 per l'intero organico, l'applicazione della Cassa Integrazione nel periodo aprile e maggio 2020 e la particolare situazione generata dall'emergenza sanitaria, non hanno consentito l'applicazione di tale principio.

 <p>ancitel SpA IN LIQUIDAZIONE</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2021-2023</p>	<p>Data 25/03/2021 Pag. 53 di 53</p>
---	---	--

CAPITOLO 12 - MONITORAGGIO

12.1 Monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure integrative al modello 231

Il monitoraggio sull'attuazione delle presenti misure integrative, anche al fine del loro aggiornamento periodico, è effettuato dal RPCT in stretto raccordo con il Liquidatore.

I risultati delle attività di cui sopra saranno riportati nella relazione del RPCT ex art. 1 comma 14 della Legge n. 190 del 2012 e s.m.i. e sarà data informativa anche all'Organismo di Vigilanza della Società.

ALLEGATI

Allegato n. 1 – Aree di rischio e processi

Allegato n. 2 - Valutazione aree e misure preventive

Allegato n. 2bis – Analisi dei rischi

Allegato n. 3 – Tabella Trasparenza